

## VERBALE GRUPPO NETWORK

<b>GRUPPO NETWORK</b>	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	27 settembre 2012
Ordine del giorno	<p><b>1) Lettura e desamina del D.M. 75/2012</b></p> <p><b>2) Pianificazione di indicatori e rilevazione dati confrontabili ed omogenei ai fini del benchmarking</b></p> <p><b>3) Varie ed eventuali</b></p>
Presenti	<p>Bonavota Antonio - CCIAA Bologna  Penna Rita - CCIAA Reggio Emilia  Cottignoli Emma Sansavini Massimo - CCIAA di Forlì Cesena  De Gironimo Pietro - CCIAA Ravenna  Cortese Anna Biolchini Rita - CCIAA Modena  Pagano Mauro Luzi Paolo - CCIAA di Pesaro Urbino  Fanti Maria Cristina Matteucci Giuseppe - CCIAA di Parma  Avanzolini Andrea Pecorella Maurizio - CCIAA di Rimini  Bonazzi Enrico Lelli Riccardo - CCIAA Ferrara</p>
Assenti	CCIAA Campobasso Piacenza
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p><b>1) Lettura e desamina del D.M. 75/2012</b></p> <p>Si procede alla lettura e desamina del D.M. soffermandosi sui punti di maggiore criticità. I presenti rilevano che l'elenco strumenti del programma gestionale Eureka non prevede ancora quelli normati dal D.M. 75/2012 ed inoltre il predetto gestionale non è strutturato in modo da assolvere tutti gli adempimenti del Decreto connessi alle prescritte registrazioni e comunicazioni. Pertanto è opinione condivisa che le Camere dovranno dotarsi di un ulteriore gestionale oppure potranno utilizzare Eureka solo se adeguatamente implementato.</p> <p>Si rileva inoltre che il Decreto ha implicitamente abrogato la prima verifica periodica ex Art.2 c.2 D.M. 182/00 (entro i 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione) in quanto fa decorrere la prima scadenza di verifica dall'anno di apposizione della marcatura CE (ex Art. 8 c.1) o</p>

eventualmente dalla prima rimozione di sigilli a seguito riparazione (ex Art. 8 c.2 ) qualora questa avvenga prima della scadenza di cui sopra. A seguito di tale modifica normativa, in merito alle numerose richieste di prima verifica periodica ex D.M. 182/00 giacenti agli atti d'ufficio, ci si chiede se esse debbano essere comunque eseguite poiché pervenute prima dell'entrata in vigore del D.M. 75/2012 oppure se, al contrario , non vadano eseguite poiché non è possibile rendere un servizio a pagamento ormai implicitamente abrogato per il solo motivo di non aver potuto evadere il gravoso ed anomalo carico di lavoro generatosi a seguito dell'applicazione della Delibera ARG/gas 155/08. Inoltre si rileva che la validità della verifica periodica, per alcune tipologie di strumenti, è passata da 2 a 4 anni e pertanto si pone il problema della durata della validità della verifica per quegli strumenti verificati prima dell'entrata in vigore del D.M. 75/2012 e riportanti il contrassegno con la scadenza dei due anni.

## **2) Pianificazione di indicatori e rilevazione dati confrontabili ed omogenei ai fini del benchmarking**

Si sottolinea che affinché il benchmarking sia uno strumento utile ed efficace al fine di individuare le criticità e proporre soluzioni adeguate, è necessario individuare indicatori univoci e modalità uniformi di rilevazione dati. Si premette che le attività degli Uffici Metrici non si esauriscono solo nell'eseguire verifiche ed ispezioni ma constano di attività amministrative dalle più semplici (es: caricamento dati, fatturazione, ecc ecc ) alle più complesse (istruttorie pratiche dei Centri Tecnici, dei Laboratori di verifica periodica, delle omologazioni nazionali di strumenti metrici, di assegnazione del marchio dei metalli preziosi, di stesura verbali di accertamento, ecc ecc ecc ) nonché di attività tecniche interne come la riferibilità periodica dei campioni di lavoro con quelli di prima linea. Ciò premesso, il solo riferimento all'indicatore numerico delle ispezioni e del numero di strumenti verificati è di per se insufficiente in quanto l'esecuzione della verifica di uno strumento (e quindi di un'ispezione comprendente la verifica di uno o più strumenti) richiede tempi estremamente variabili a secondo del tipo di strumento, della sua ubicazione sul territorio provinciale, della presenza o meno di adeguata assistenza tecnica e soprattutto della motivazione della verifica (se trattasi di verifica prima, periodica o di sorveglianza). La stessa Unioncamere, ai fini di stabilire i costi di verifica e quindi le conseguenti tariffe, ha elaborato una tabella (rif. Linee guida Unioncamere per la determinazione delle tariffe metriche ) riportante i tempi medi di esecuzione da dove si evince chiaramente che questi variano da pochi minuti (esempio masse 4 minuti) a diverse ore unicamente in funzione dello strumento verificato. Occorrerebbe pertanto elaborare dei coefficienti da associare agli indicatori che tengano conto di quanto sopraesposto (almeno tipo di strumento e motivo dell'ispezione). In merito all'utilizzo di Eureka al fine del rilevamento dati, i presenti ricordano che più volte, anche in riunioni congiunte del gruppo di lavoro con i referenti Infocamere, è stato sollevato il problema della variabilità dei dati statistici forniti dal programma in base alle modalità di caricamento (come risulta da numerosi verbali). Si sottolinea inoltre che le modalità di caricamento dati sono molteplici ed il sistema non è "blindato", pertanto se non viene preventivamente concordato tra Camere quali dati vengono caricati nel programma e come ciò viene fatto, risulta poco efficace utilizzare questo programma ai fini del benchmarking. Infine non tutte le Camere hanno estratto i dati dal programma Eureka e pertanto anche in questo caso sarebbe stato necessario un preventivo accordo sull'uniformità e la tipologia dei dati da considerare ai fini del

benchmarking. A titolo puramente esemplificativo, in merito ai dati forniti dalle Camere, si pensi al caso di una bilancia da farmacia meccanica corredata da una pesiera composta da 11 masse: la verifica di tale strumento può essere considerata come verifica di un solo strumento, di due strumenti (bilancia più pesiera) o di 12 strumenti (bilancia più le 11 masse). Ne consegue che in questo caso la scelta del valore numerico da associare alla verifica incide notevolmente sui risultati forniti ed utilizzati ai fini del benchmarking.

Infine i presenti sottolineano che l'alta numerosità di strumenti verificati potrebbe anche essere indicatore di notevoli non conformità e ricordano che laboratori ex D.M. 182/00 ed aziende che operano in regime di conformità metrologica ex D.M. 179/2000 sono state oggetto di sospensione o revoca delle autorizzazioni poiché l'attività di sorveglianza, nata a fronte delle eccessive verifiche effettuate, ha dimostrato che non venivano eseguite tutte le prove tecniche previste dalle norme cogenti.

### **3) Varie ed eventuali**

Nulla da segnalare

Orientamenti assunti

#### **1) Lettura e desamina del D.M. 75/2012**

I presenti concordano all'unanimità di formulare appositi quesiti al MISE per il tramite di Unioncamere in merito alle problematiche discusse dopo aver atteso per un congruo tempo l'emanazione di un'eventuale circolare esplicativa. Si concorda inoltre di riproporre l'argomento all'ordine del giorno della riunione successiva al fine di fare una sorta di ricognizione delle eventuali ed ulteriori criticità emerse.

#### **2) Pianificazione di indicatori e rilevazione dati confrontabili ed omogenei ai fini del benchmarking**

I presenti concordano che l'attività di benchmarking fino ad ora posta in essere, poiché ha fatto emergere l'importanza di individuare indicatori più adeguati e strumenti di rilevazione dati maggiormente omogenei, può divenire un buon punto di partenza al solo fine di migliorare per il futuro l'attività stessa di benchmarking e renderla sempre più un prezioso strumento di confronto tra realtà camerali. Questo assunto costituisce un ottimo punto di partenza. Tuttavia si ribadisce che, se non vengono affrontate e risolte le criticità emerse, sarebbe problematico utilizzare i dati fino ad ora raccolti per trarre delle conclusioni in merito al rendimento ed all'organizzazione degli uffici.

Data e o.d.g. prossima riunione

25/10/2012

Bologna,

Firma coordinatore

